


Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno

**FREE SMS**

# IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 5090 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Annullamento del permesso di soggiorno - emersione dal lavoro irregolare



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6195 del 2012, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cipriani e Marco Ruzzini, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 00081/2012, resa tra le parti, concernente annullamento del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Galella su delega di Cipriani e l'avvocato dello Stato Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'appellante, cittadino cinese, aveva beneficiato della procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della [legge 102/2009](#), di conversione con modifiche del d.l. 78/2009, ottenendo in data 4 novembre 2010 dalla Questura di Brescia un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

2. Essendo emerso, a seguito di verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, che le dichiarazioni dei redditi presentate dal dichiarante non erano veridiche e che quindi risultava carente il requisito reddituale minimo richiesto dall'articolo 1-ter, comma 4, della legge 102/2009, l'U.T.G.- Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, con decreto prot. 111422 in data 21 settembre 2011, ha revocato il beneficio dell'emersione.

3. Richiamando detto provvedimento, la Questura di Brescia, con decreto prot. Cat.A-11/2011/Immig/2^sez/db in data 27 settembre 2011, ha annullato il suddetto permesso di soggiorno (peraltro, nel frattempo scaduto).

4. Il ricorso proposto avverso detto ultimo provvedimento è stato respinto dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza (emessa ex art. 60 cod. proc. amm.) 20 gennaio 2012, n. 81, oggetto dell'attuale appello.

La sentenza è motivata con la natura vincolata, dal venir meno dell'emersione, del provvedimento impugnato; nonché (per l'ipotesi – che il TAR ha tuzioristicamente preso in considerazione, pur escludendone la sussistenza – nella quale il provvedimento presupposto si dovesse ritenere compreso nell'impugnazione) con l'impossibilità di applicare l'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per superare la mancanza di requisiti che, trattandosi di una procedura di sanatoria/condono, in ogni caso avrebbero dovuto essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda di emersione (30 settembre 2009) previsto dalla legge 102/2009.

5. Nell'appello, il ricorrente ripropone le censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 5, e 6, comma 5, del d.lgs. 286/1998, 21-octies e 21-nonies, della legge 241/1990, nonché di eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Lamenta l'omessa applicazione in suo favore dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 (con riferimento alla circostanza di avere in corso dal 14 giugno 2011 un nuovo rapporto lavorativo, apprezzabile alla stregua di "nuovo sopravvenuto elemento" idoneo a consentire il rilascio del titolo di soggiorno), sottolineando che la disposizione ha carattere generale e che è richiamata dall'articolo 1-ter, comma 12, della legge 102/2009.

Lamenta altresì che l'annullamento, in violazione dell'articolo 21-nonies, della legge 241/1990, non sia stato preceduto dalla valutazione comparativa dell'interesse pubblico all'autotutela e di quello del ricorrente (alla luce del tempo trascorso, della mancanza di pericolosità e dell'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente).

6. Il Collegio ritiene di definire l'appello nel merito all'esito della Camera di Consiglio cautelare.

I due profili di censura prospettati dal ricorrente si risolvono nell'invocare l'applicazione dell'orientamento di questa Sezione (espresso, in particolare, con la decisione 5 ottobre 2011, [n. 5472](#) – peraltro, non concernente una vicenda di emersione dal lavoro irregolare) propenso a riconoscere, in caso di autotutela sul titolo di soggiorno, la necessità che l'interesse al ripristino della legalità venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero.

Tuttavia, il (condivisibile) rilievo della natura vincolata del provvedimento impugnato, su cui si basa la sentenza di primo grado, evidenzia (prima ancora che l'infondatezza delle doglianze di eccesso di potere, in assenza di discrezionalità – rilevata dal TAR) come l'interesse del ricorrente possa essere soddisfatto soltanto rimuovendo il presupposto provvedimento negativo adottato dall'U.T.G. di Brescia in data 21 settembre 2011. Infatti, mancando un diverso legittimo titolo di ingresso in Italia, il permesso di soggiorno può essere mantenuto o rinnovato al ricorrente, se ed in quanto mantenga effetti la procedura di emersione che ne ha consentito il rilascio.

E' dunque quello adottato dall'U.T.G. in data 21 settembre 2011, di "revoca" della procedura di emersione, il provvedimento che il ricorrente avrebbe anzitutto dovuto impugnare, invocando le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela.

Ma detto provvedimento, come esposto, non è stato impugnato nel presente giudizio, né risulta impugnato autonomamente.

Al riguardo, nella memoria presentata in data 15 giugno 2012 dal ricorrente alla Questura di Firenze (alla quale aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno oggetto dell'annullamento in questione, ricevendo un preavviso di rigetto), acquisita al fascicolo processuale, si legge che il ricorrente si riservava di impugnare il decreto dell'U.T.G. di Brescia in data 21 settembre 2011 entro il termine di decadenza, a suo dire decorrente dal 24 maggio 2012, data in cui, in mancanza di notificazione, assumeva di averne avuto conoscenza a seguito di istanza di accesso. Occorre, viceversa, rilevare che il decreto 21 settembre 2011 risulta puntualmente richiamato nelle premesse del decreto della Questura oggetto del presente giudizio, che di detto provvedimento presupposto riporta gli estremi, l'effetto giuridico e la motivazione – così da determinarne la piena conoscenza da parte del ricorrente e da far decorrere nei suoi confronti il termine di impugnazione, almeno a far data dal momento in cui ha conosciuto il provvedimento conseguente, momento comunque antecedente alla proposizione del ricorso al TAR Lombardia.

Ciò dimostra che il decreto presupposto, se anche dovesse risultare impugnato nelle more della presente decisione, non può essere stato impugnato tempestivamente dal ricorrente, posto che il ricorso al TAR Lombardia risulta depositato in data 12 dicembre 2011.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Può condividersi la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara **inammissibile** il ricorso introduttivo.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 25 Settembre 2012

## **Vuoi Aiuto Per Gli Esami?**

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati  
Subito Sui Nostri Corsi.

[www.cephu.it](http://www.cephu.it)

Scegli Tu! ▶

News



### **Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva**

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

### **Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi**

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

### **Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati**

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

### **IL 22° Rapporto sull'immigrazione della caritas e della Fondazione Migrantes**

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

### **Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno**

---

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

## **Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio**

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891